



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del ventotto dicembre duemilaventitré

DELIBERA N. 100 DEL 28/12/2023

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022.

L'anno **duemilaventitré** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **BONO ALESSANDRO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	AGOSTINI MAURO	Si	
3	Consigliere	AMELI FRANCESCO		Si
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELA ELEONORA		Si
7	Consigliere	CANNELLA STEFANO	Si	
8	Consigliere	CAPPELLI LUCA		Si
9	Consigliere	CASTELLETTI LAURA	Si	
10	Consigliere	CELANI PIERO		Si
11	Consigliere	CENCIARINI FLAVIA	Si	
12	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO		Si
13	Vice Presidente del Consiglio	FRENQUELLUCCI PIETRO		Si
14	Consigliere	GIRARDI MICAELA	Si	
15	Consigliere	LATTANZI LUIGI		Si
16	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
17	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	
18	Consigliere	NARCISI CARLO		Si
19	Consigliere	NARDINI EMIDIO		Si
20	Consigliere	PAGLIACCI ALESSIO	Si	

21	Consigliere	PANTALONI FRANCESCA	Si	
22	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA	Si	
23	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
24	Consigliere	PROCACCINI ANGELO		Si
25	Consigliere	ROSA ALESSIO	Si	
26	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
27	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	
28	Consigliere	SPERI MASSIMO MARIA	Si	
29	Consigliere	STIPA ELENA	Si	
30	Consigliere	TACCHINI MARIO		Si
31	Consigliere	TAMBURRI MASSIMO	Si	
32	Consigliere	TRONTINI LAURA	Si	
33	Consigliere	VISCIONE FRANCESCO	Si	

Totale Presenti: 22	Totale Assenti: 11
----------------------------	---------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: Brugni Massimiliano, Corradetti Dario, Silvestri Giovanni, Vallesi Monia, Volponi Luisa che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Si dà atto che i Consiglieri: Castelletti Laura, Massi Daniela, Pagliacci Alessio, Rosa Alessio e Simonetti Maurizio sono collegati da remoto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Agostini Mauro per la maggioranza

Ascarini Marika per la maggioranza

Speri Massimo Maria per la minoranza

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno riguardante:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2022;

Il Presidente comunica che sulla presente proposta il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente fa presente che, nella seduta del 27 dicembre 2023, la IX[^] Commissione consiliare "Servizi Comunali (Gestioni dirette, partecipate e affidate a terzi)" ha esaminato la proposta ed ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti.

Il Presidente comunica che in data 22 dicembre 2023 è stato presentato n. 1 emendamento a firma del Sindaco, acquisito al protocollo com. n. 112167.

Sul predetto emendamento e sull'allegato C è stato reso il parere di regolarità tecnica dal Dirigente del Settore 4, Dott.ssa Cristina Mattioli.

Il predetto emendamento, unitamente all'allegato C e al parere di regolarità tecnica, è stato trasmesso ai Consiglieri con prot. com. n. 112347 del 27/12/2023.

Il Presidente concede la parola all'Assessore Corradetti Dario per presentare la proposta.

Relaziona l'Assessore Corradetti Dario.

Il Presidente concede poi la parola al Sindaco per presentare l'emendamento.

Relaziona il Sindaco Fioravanti Marco.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande sia in merito alla proposta che all'emendamento. Nessuno interviene e il Presidente concede poi la parola per eventuali dichiarazioni di voto.

Nessuno interviene e il Presidente del Consiglio pone, dunque, in votazione l'emendamento n. 1 prot. n. 112167 del 22/12/2023 presentato dal Sindaco.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 20 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, GIRARDI MICAELA, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TRONTINI LAURA, VISCIONE FRANCESCO), 2 astenuti (SPERI MASSIMO MARIA, TAMBURRI MASSIMO) e nessun voto contrario,

DELIBERA

Di approvare l'emendamento n. 1, prot. n. 112167 del 22/12/2023, presentato dal Sindaco Marco Fioravanti.

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Si dà atto che il Sindaco lascia momentaneamente l'aula e, pertanto, non partecipa alle votazioni sulla proposta come emendata e sulla immediata esecutività.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 498 del 22 dicembre 2023 ad oggetto "revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2022 – proposta di delibera consiliare";

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che, nell'ambito dei limiti di cui al punto precedente, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto elencate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 3 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse [...];
- il comma 6 fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- il comma 7 ammette le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- il comma 8 fa salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della L. n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;

PRESO ATTO, infine, che dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016:

- il comma 2 dispone che l'art. 4 del medesimo decreto non è applicabile alle società di cui all'allegato A allo stesso, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- il comma 12-bis esclude dall'applicazione del medesimo decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché la società di cui all'art. 7 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 119/2016;
- il comma 12-sexies dispone che, in deroga all'art. 4 del medesimo decreto, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie deve trovare idonea motivazione non soltanto sotto il profilo della stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, ma anche per ciò che attiene alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il predetto Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), prescrive, tra l'altro, alle Amministrazioni Pubbliche due tipi di revisione delle partecipazioni detenute: una periodica (art. 20 comma 1) che va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, ed una straordinaria (art. 24, comma 1) scaduta al 30 settembre 2017;

VISTO che, secondo l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022;

VISTO che l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 impone l'adozione di piani di razionalizzazione qualora le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

VISTO, inoltre, che, secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 29 maggio 2009 ad oggetto "Legge 244/07, art. 2, commi 27-28-29 in materia di società partecipate - determinazioni ed indirizzi";
- il piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto Sindacale n. 27 del 23/06/2015, e la relazione sui risultati conseguiti approvata con decreto sindacale n. 19 in data 24/05/2016;
- le deliberazioni consiliari n. 35 del 27 luglio 2017 e n. 42 del 26 settembre 2017, con le quali sono state condotte le revisioni straordinarie delle partecipazioni detenute dal Comune di Ascoli Piceno;
- la deliberazione consiliare n. 53, del 4 dicembre 2018 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2017;
- la deliberazione consiliare n. 55, del 17 dicembre 2019 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2018;
- la deliberazione consiliare n. 64, del 21 dicembre 2020 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2019;
- la deliberazione consiliare n. 83, del 2 dicembre 2021 sulla revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2020;
- la deliberazione consiliare n. 60, del 22 dicembre 2022 sulla revisione periodica delle

partecipazioni al 31.12.2021;

RILEVATO che con le sopracitate deliberazioni consiliari n. 35 del 27 luglio 2017 e n. 42 del 26 settembre 2017 è stata deliberata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ascoli Piceno alla data del 23 settembre 2016, prevedendo quale misura di razionalizzazione l'alienazione delle seguenti partecipazioni:

- Partecipazione del 5,56% detenuta nella società SAT spa: la società ha ad oggetto un'attività non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 175/2016. A ciò si aggiunga che la Società risulta priva di dipendenti, nell'ultimo triennio ha conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 ed è in perdita sistematica da oltre 5 anni. La società inoltre non svolge attività in favore del Comune di Ascoli Piceno, né ha in affidamento dalla stessa attività di servizio pubblico.
- Partecipazione del 10% (nel marzo 2017 la partecipazione si è ridotta dal 55% al 10%) detenuta nella società Piceno Gas Vendita: i servizi forniti dalla Piceno Gas Vendita srl, in riferimento all'inquadramento dell'attività in base alla lettura del D. Lgs. 175/2016, non rientrano né tra i servizi di interesse economico generale né tantomeno tra i servizi di interesse generale;

DATO ATTO che:

- in data 4/12/2017 si è conclusa la procedura di alienazione della partecipazione detenuta nella società Piceno Gas Vendita;
- in data 22/12/2021 si è conclusa la procedura di alienazione della partecipazione detenuta nella società Sat spa;

RILEVATO che nella revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021 di cui alla deliberazione consiliare n. 60 del 22 dicembre 2022, non è stato adottato alcun piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 del citato articolo 20;

RITENUTO necessario procedere con l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali il Comune di Ascoli Piceno detiene partecipazioni alla data del 31.12.2022, da effettuare annualmente ai sensi del citato art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTI gli esiti dell'analisi effettuata ai sensi del citato art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come risultanti dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, composto dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte secondo la deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti e nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione":

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche pubblicati sul portale del Dipartimento del Tesoro in data 20 novembre 2023;

RICORDATO, inoltre, che l'art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che sono oggetto di ricognizione (art. 2, comma 1, lett. L del T.U.) esclusivamente le società di cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RITENUTO, altresì, di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022, considerandone anche l'evoluzione nel corso dell'anno 2023, utilizzando le schede di rilevazione predisposte e aggiornate dal MEF - Dipartimento del Tesoro il 4/11/2021 e tenendo conto degli indirizzi pubblicati sul portale dello stesso Dipartimento del Tesoro in data 20 novembre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, all’art. 30 introduce l’obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;
- per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un’apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell’assetto delle società partecipate di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;
- nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce Appendice del piano di razionalizzazione delle partecipate ex art. 20 TUSP;

VISTA la delibera di Giunta Comunale, adottata in data odierna, ad oggetto “Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022” nella quale si dà atto che il Comune di Ascoli Piceno non ha proceduto all’affidamento di servizi secondo il modello del in house providing in quanto l’affidamento in house del servizio idrico integrato, alla società Cicli Integrati Impianti Primari spa, è stato conferito dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche sud e, pertanto, l’Ato 5 Marche Sud, in qualità di Ente di Governo dell’Ambito regionale competente in materia di Servizio Idrico, è il soggetto tenuto a redigere la Relazione annuale ricognitiva prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022 entro il termine del 31/12/2023;

PRESO ATTO, pertanto, che il Comune di Ascoli Piceno non ha proceduto all’affidamento di servizi secondo il modello del in house providing e, quindi, si allega come appendice la Relazione redatta dal dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche sud e, pertanto, l’Ato 5 Marche Sud, in qualità di Ente di Governo dell’Ambito regionale competente in materia di Servizio Idrico;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs., espressi dal Dirigente del Servizio Bilancio e Partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del TUEL;

DATO ATTO che la proposta è stata esaminata dalla IX Commissione Consiliare Permanente “Servizi Comunali (gestione dirette, partecipate e affidate a terzi)” nella seduta del 27/12/2023 che ha espresso parere favorevole;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del TUEL;

Con n. 19 voti favorevoli (AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, GIRARDI MICAELA, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TRONTINI LAURA, VISCIONE FRANCESCO), 2 astenuti (SPERI MASSIMO MARIA, TAMBURRI MASSIMO) e nessun voto contrario,

DELIBERA

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli esiti della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Ascoli Piceno alla data del 31.12.2022, come risultanti dalle schede allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A):
3. disporre il mantenimento delle seguenti società, senza necessità di ulteriori interventi di razionalizzazione, per le motivazioni espresse, per ciascuna di esse, nelle schede allegate al presente provvedimento:
 - ASCOLI RETI GAS srl;
 - ASCOLI SERVIZI COMUNALI;
 - ASTERIA scarl in liquidazione;
 - CIIP spa;
 - HYDROWATT spa
 - PICENO SVILUPPO scarl in liquidazione;
 - START spa;
 - START PLUS scarl;
 - TIBURTINA BUS srl;
4. di prendere atto che la società TECNOMARCHE scarl in liquidazione è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 8/06/2022 per chiusura del fallimento;
5. di approvare l'allegato B contenente le schede partecipazioni non più detenute;
6. di dare atto che l'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute al 31/12/2022 non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;

7. di allegare, in attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, l'Appendice (allegato C), relativa alla relazione, predisposta dall' Ato 5 Marche Sud, del servizio idrico integrato, affidato secondo il modello dell'in house providing dalla medesima Autorità alla società Ciip spa.
8. di prendere atto del parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del TUEL;
9. di comunicare gli esiti della ricognizione ordinaria:
 - alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, comma 1 e 3, del TUSP e dall'art. 21 del citato Decreto correttivo;
 - alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo Unico istituita presso il dipartimento del Tesoro, secondo le modalità da ciascuna stabilite, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo web Partecipazioni del Portale Tesoro;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 19 voti favorevoli (AGOSTINI MAURO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, GIRARDI MICAELA, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PAGLIACCI ALESSIO, PANTALONI FRANCESCA, PETRACCI PATRIZIA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TRONTINI LAURA, VISCIONE FRANCESCO), 2 astenuti (SPERI MASSIMO MARIA, TAMBURRI MASSIMO) e nessun voto contrario,

DELIBERA

di dichiarare, allo scopo di consentire con la dovuta celerità l'adozione degli adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE BONO ALESSANDRO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
--	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.